

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 1° febbraio 2010 (OR. en)

5303/10

Fascicolo interistituzionale: 2009/0186 (NLE)

JAI 32 AUS 2 RELEX 30 DATAPROTECT 4

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo

tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei

dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR)

originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei

all'amministrazione doganale australiana

5303/10 MC/ff
DG H 2 B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

1

¹ GU C

5303/10 MC/ff 1 DG H 2 B

considerando quanto segue:

- (1) Il 28 febbraio 2008 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana.
- (2) In conformità della decisione 2008/651/PESC/GAI del Consiglio del 30 giugno 2008¹, l'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana ("l'accordo") è stato firmato il 30 giugno 2008, con riserva della sua conclusione.
- (3) Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, dell'accordo, l'accordo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma.

5303/10 MC/ff 2 DG H 2 B

¹ GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 47.

- (4) L'accordo non è ancora stato concluso. Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, le procedure che l'Unione deve seguire al fine di concludere l'accordo sono previste dall'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (5) È opportuno approvare l'accordo.
- (6) [A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione.]
- (7) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

5303/10 MC/ff 3 DG H 2 B

Articolo 1

È approvato a nome dell'Unione l'accordo tra l'Unione europea e l'Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) originari dell'Unione europea da parte dei vettori aerei all'amministrazione doganale australiana¹.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo, allo scopo di impegnare l'Unione².

GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 49.

-

5303/10 MC/ff 4 DG H 2 B

La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio Il presidente